

Stretta fiscale sui bonifici per le spese di ristrutturazione edilizia e sulle spese finalizzate al risparmio energetico

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

SOMMARIO

La manovra di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica varata con D.L. 31/05/2010, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 - Suppl. Ord. n.114) introduce nel sistema fiscale italiano una nuova ritenuta del 10 % a titolo d'acconto dell' IRES o dell'IRPEF dovuta dalle imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia o interventi su immobili finalizzati al risparmio energetico, per i quali i committenti intendono fruire delle detrazioni fiscali del 36 % o del 55 %. La misura fornisce all'Erario uno strumento che consente di ottenere un'anticipazione di cassa sulle imposte dovute dall'appaltatore o dal prestatore d'opera.

Premessa

L'art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - meglio conosciuto come decreto di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - introduce una ritenuta del 10 % sui bonifici finalizzati al pagamento di oneri detraibili e deducibili relativi alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico, ponendo l'adempimento a carico delle banche e delle poste.

Va subito sottolineato che per i committenti dei predetti lavori, tutto resta immutato, con riferimento alle somme da corrispondere all'appaltatore; mentre le banche e le poste dovranno assumere l'insolita funzione di sostituti d'imposta, effettuando la trattenuta all'atto dell'accreditamento delle somme alle imprese che hanno eseguito i lavori, ritenuta che verrà poi versata utilizzando un apposito codice tributo istituito con R.M. 30/06/2010 n. 65/E.

In altri termini, i committenti non dovranno far altro che effettuare il bonifico delle somme contrattualmente concordate, senza ulteriori adempimenti. Saranno le banche o le poste che in loro sostituzione, provvederanno alla trattenuta del 10 % dell'importo bonificato e a tutti gli adempimenti successivi quali: il rilascio della certificazione delle ritenute effettuate e delle somme accreditate e la denuncia a mezzo di modello 770 delle somme erogate e delle trattenute effettuate.



Figura 1 : Grafico degli adempimenti procedurali collegati alla ritenuta del 10 %

Al fine di rendere operativa la disposizione, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 94288 / 2010, ha indicato:

- 1) le tipologie di pagamenti sottoposti alla ritenuta;
- 2) gli adempimenti procedurali posti a carico dei sostituti d'imposta;
- 3) le motivazioni che hanno portato all'introduzione del nuovo adempimento.

La norma, come già detto nel sommario, si pone due obiettivi: da un lato fornire allo Stato un strumento che consenta un'anticipazione di cassa sul prelievo tributario a carico dell'appaltatore; dall'altro fornire un'ulteriore misura di contrasto all'evasione fiscale in un settore, come quello edilizio, che da sempre è nel mirino dell'Amministrazione Finanziaria.

In realtà, però, se è perfettamente comprensibile il primo obiettivo, assolutamente coerente con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, oscuro appare il secondo, in un contesto nel quale l'esercizio della detrazione fiscale da parte del committente, è necessariamente condizionato dal corretto rispetto di precisi obblighi formali, in ordine alle modalità di pagamento.

E' noto, infatti, che il committente per acquisire il diritto alla detrazione fiscale, in relazione agli oneri di ristrutturazione edilizia e in relazione agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, deve effettuare il bonifico individuando con esattezza i soggetti coinvolti nell'operazione dei quali occorre specificare nel bonifico anche il codice fiscale, nonché gli estremi del documento di spesa e dell'importo bonificato all'appaltatore.

Per cui, la motivazione che classifica la misura come mezzo di ulteriore contrasto all'evasione, non appare convincente. Al contrario, è di tutta evidenza il tentativo, in un momento di non grande popolarità dell'Esecutivo, di evitare che passi il messaggio, che si tratti che di un'ulteriore prelievo fiscale imposto alle imprese dl comparto edile, un settore che da sempre rappresenta una quota importante della nostra industria.

Infine, per consentire il versamento della ritenuta, con la risoluzione del 30/06/2010 n. 65/E, è stato istituito il codice tributo 1039 denominato "ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010" che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per il versamento all'Erario.

Gli aspetti salienti della norma

A questo punto appare opportuno fornire un quadro riepilogativo della norma, i cui punti salienti possono essere così sintetizzati:

QUADRO SINTESI

- **Soggetti interessati:** tutte le imprese edili che effettuano prestazioni di ristrutturazione edilizia e ed interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, per i quali i committenti hanno deciso di fruire delle detrazioni fiscali del 36 % o del 55 %
- **Oggetto:** la nuova ritenuta deve essere applicata all'atto dell'effettuazione del bonifico bancario effettuato per fruire di detrazioni e deduzioni fiscali
- **Decorrenza:** la nuova ritenuta, pari al 10 % dell'importo bonificato, sarà applicata ai pagamenti disposti a decorrere dal 01/07/2010 ed è effettuata a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES che deve essere pagata dal beneficiario del pagamento
- **Modalità di pagamento:** Il versamento delle ritenute d'acconto dovrà essere eseguito, utilizzando il modello F24, dove verrà indicato il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione sopra citata. La compilazione del modello prevede, naturalmente, oltre al codice tributo e all'importo della ritenuta, anche l'indicazione del mese e dell'anno di riferimento della stessa



Ad esempio, avendo disposto in data 07/07/2010 a mezzo UNICREDIT un bonifico per una ristrutturazione edilizia di 10.000 Euro, la ritenuta operata dalla banca all'atto dell'accreditamento, sarà pari a $(10.000 \times 10\%) = 1.000$ Euro. Per cui, UNICREDIT bonificherà all'appaltatore $(10.000 - 1.000) = 9.000$ Euro e tratterà la ritenuta di 1.000 Euro che sarà successivamente versata entro il 16/08/2010 (salvo proroghe) con codice tributo 1039.

Il modello F24 che la banca UNICREDIT dovrà successivamente preparare e trasmettere, sarà compilato dal sostituto d'imposta come segue:

SEZIONE ERARIO									
	socio tributo		ritenzione/regione/ prov./mese ill.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
	(1)	1039	(2)	07	(3)	2010	(4)	1.000	(5)
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI									
codice ufficio (9)	codice acto (10)		TOTALE			A(6)	B(7)	SALDO (A - B) (8)	

Gli adempimenti procedurali imposti alle banche e a Poste Italiane S.p.A.

Le banche e le Poste Italiane S.p.A., investite del ruolo di sostituti d'imposta, sono tenute ad osservare i seguenti adempimenti:

1. versare la ritenuta con le modalità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 utilizzando l'apposito codice tributo;
2. rilasciare apposita certificazione al beneficiario, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322, delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. redigere e trasmettere il modello 770, con i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Possibili emendamenti in sede di conversione in legge del decreto

In ultimo va segnalato che la stampa specializzata aveva preannunciato, la possibilità che venissero apportati degli emendamenti in sede di conversione in legge, sia in ordine alla misura della ritenuta che avrebbe potuto essere ridotta dal 10 % al 4 o 5 %, sia in ordine alla decorrenza del provvedimento.

A tutt'oggi di tali possibili variazioni non esiste alcuna certezza; anzi sono segnalate dai soggetti coinvolti diverse difficoltà operative, specie in ordine alla gestione informatica della sostituzione d'imposta per conto di terzi.

Matera, 09/07/2010

Dr. Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2010 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.